



**S.I.A.V. S.p.A.**  
**SOCIETA' INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA**  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della  
Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno, Via Salimmo n.3  
n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985  
R.E.A. 439062 - Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00  
Via F.lli Calvi, 53/1 -25056 PONTE DI LEGNO (BS)  
tel 0364900856 - siav@siavspa.it - siavspa@pec.it

**Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

**TRIENNIO 2022-2024**



## Premesse normative

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la legge 190/2012 si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

Il d.lgs. 97/2016 *«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *«costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)»*.

Pertanto, S.I.A.V., che, come detto sopra, rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, *“integra il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. [...] Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una*



*sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti [...]”<sup>1</sup>.*

Il d.lgs. 97/2016 inserisce inoltre all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

S.I.A.V. si inserisce nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 2, in quanto società controllata. Il legislatore ha chiarito che i soggetti come S.I.A.V. applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «*in quanto compatibile*».

In quanto a controllo pubblico (come meglio specificato nel capitolo sottostante), alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 97/2016, la Società deve:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili;
- comunicare all'ANAC le predette misure integrative a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'A.N.A.C., per le società in controllo pubblico, prevede che le misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 abbiano i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di Comportamento;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;

---

<sup>1</sup> Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.



- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

Per quanto concerne le misure di trasparenza, esse confluiscono in un'apposita sezione del presente documento.

### **1. Misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della Società**

Con il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione e controllo dell'ente oppure da persone sottoposte a uno dei soggetti menzionati.

S.I.A.V., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza e eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno svolgere tutte le attività necessarie al fine di dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'intento da un lato di determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società circa le disposizioni e le relative conseguenze del D.Lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati, di poter prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Un elemento fondamentale del Modello è rappresentato dal Codice etico che ha l'obiettivo di stabilire e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati dagli amministratori, dai dipendenti e da tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, impegnandoli anche a fare osservare i principi in esso contenuti nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Con riferimento a quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, S.I.A.V. ha quindi istituito un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono dunque riportate all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle "parti speciali" dedicate, cui si rimanda.



## 2. Soggetti e ruoli coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):** In conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo della Società ha nominato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), il cui nominativo è pubblicato sul sito della Società nell'apposita sezione. In considerazione della stretta connessione tra le misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/01 e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV. La nomina del RPCT è effettuata dall'organo di indirizzo e rimane fermo l'obbligo di revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Il RPCT ha i seguenti compiti:
  - predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012
  - vigilare sull'attuazione effettiva delle misure, nonché proporre delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
  - predisporre una relazione annua da pubblicare sul sito della Società circa l'attuazione delle misure preventive.
- **L'organo di indirizzo – il Consiglio d'Amministrazione:** Il Consiglio d'Amministrazione adotta, su proposta del RPCT, le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Inoltre adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e promuoverne la attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali.
- **Vertice della Società:**
  - Verifica la proposta di misure anticorruzione integrative a quelle esistenti ex D.Lgs. 231/01 predisposta dal RPCT;
  - Assicura il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e ne promuove l'attuazione, la diffusione e il rispetto presso i vari interlocutori;
  - svolge attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società;
  - sostiene l'azione del RPCT nelle attività di redazione e aggiornamento, di attuazione e di verifica delle misure integrative anticorruzione;
  - assicura la gestione del sistema sanzionatorio nei confronti rispettivamente di dipendenti, amministratori, collaboratori esterni / fornitori in caso di rilevazione di comportamenti difforni rispetto alle disposizioni aziendali in materia di corruzione e di cattiva gestione;



- segnala al RPCT eventuali atti illeciti di corruzione e di cattiva gestione del patrimonio aziendale;
- attiva immediate azioni correttive laddove riscontrino mancanze/difformità nell'applicazione delle "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al RPCT, che qualora lo ritenga opportuno, può intervenire direttamente.
- **L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001:** Il RPCT deve coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e aggiornamento delle misure dedicate alla prevenzione della corruzione.
- **Referenti per la prevenzione:** Costoro, se individuati, devono assicurare il rispetto delle procedure aziendali di competenza (con particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione); assicurare la pubblicazione sul sito internet della Società dei dati di competenza in linea con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; collaborare con il RPCT nella definizione e aggiornamento delle misure preventive e nello svolgimento delle attività di verifica. Nel caso specifico di S.I.A.V., data l'organizzazione poco complessa, è stata considerata poco opportuna la nomina dei "Referenti", al fine di facilitare la diretta interlocuzione tra RPCT e i Responsabili dei vari uffici/aree.
- **Tutti i dipendenti della Società**
  - partecipano al processo di gestione del rischio;
  - osservano le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" di cui al presente documento;
  - segnalano al RPCT eventuali situazioni di illecito nella Società;
  - segnalano casi di conflitto di interessi.
- **Collaboratori a qualsiasi titolo della Società**
  - osservano le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" di cui al presente documento;
  - segnalano le situazioni di illecito.

### **3. I reati considerati**

L'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi.



In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

La legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione" (c.d. *maladministration*), nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

**Il concetto di "corruzione" così come definito nel P.N.A. ha dunque un'accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.**

#### **4. Aree e processi sensibili alla corruzione e alla cattiva amministrazione; misure preventive**

##### **4.1. Individuazione e gestione dei rischi**

###### **4.1.1. Indicazione Linee Guida ANAC<sup>2</sup> e PNA 2019**

*In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e*

---

<sup>2</sup>"Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.)





*soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.*

Inoltre, il PNA 2019, prevede che la Società acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno). L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di riferimento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.


#### **4.1.2. Il contesto esterno in cui opera la Società**

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica a livello nazionale, regionale e provinciale. A tal fine si è preso atto sia della “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Salvini alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 dicembre 2018, con riferimento ai dati inerenti la criminalità organizzata in Italia, in Lombardia, sia più in dettaglio nel rapporto finale della Regione Lombardia “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” del dicembre 2018, con specifico riferimento al settore del Turismo in Lombardia. Quest'ultimo riporta come “... negli ultimi anni sono divenuti sempre più evidenti i segnali di un interesse crescente da parte delle organizzazioni mafiose per il settore del turismo lombardo. [...] In Lombardia, le numerose opportunità economiche, ma anche sociali, garantite dal turismo avrebbero



*talora spinto la 'ndrangheta, Cosa nostra e la camorra a stringere accordi per la spartizione degli affari e delle zone logistiche in cui operare. È quanto affermato nel 2013 nella relazione della Commissione parlamentare antimafia, la quale nello stesso anno riportava le preoccupazioni della Procura distrettuale di Brescia circa acquisizioni sospette di aziende turistico-alberghiere nelle rispettive zone di competenza da parte di soggetti calabresi (Province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova). [...] Oltre alle zone di Brescia e Milano, emerge la presenza di altre località turistiche al centro degli interessi dei clan. Il riferimento è alle valli e, in particolare, alla Valtellina in passato indicata dall'ex prefetto Carmelo Casabona come l'area sondriese maggiormente esposta alle infiltrazioni mafiose. Nella provincia di Sondrio, in passato, sono stati confiscati alla criminalità organizzata una villa a Delebio, nel cuore della già richiamata Valtellina, un appartamento e due terreni agricoli a Madesimo, famosa località sciistica della Valle Spluga.”*

La mappa sottostante, riportata nel Report “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” assegna a ciascuna provincia lombarda un indice di presenza mafiosa costruito attraverso una procedura di gradazione sintetica, che tiene conto di aspetti quantitativi e aspetti qualitativi del fenomeno, sulla falsariga delle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating. L'indice di massima presenza è costituito da 1, quello di minima presenza da 5, laddove il valore 1 è parametrato sulla realtà settentrionale.



*Fig. 1 – L'indice di presenza mafiosa nelle province lombarde \_ Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia (Polis Lombardia).*



La suddetta relazione, dalla quale si evince che il fenomeno mafioso appare non risparmiare alcun territorio ed essere anzi straordinariamente radicato e attivo in diverse provincie lombarde, tra cui, quella di Brescia, e citando tra gli altri il settore di riferimento della Società, non fa separata menzione di particolari situazioni o circostanze attinenti all'ordine, alla sicurezza pubblica e alla criminalità organizzata proprie e peculiari dei territori della Valle Camonica.

È appena il caso di chiarire che i citati rischi di infiltrazioni sono difficilmente immaginabili per SIAV in particolare per i suoi principali interlocutori (vedi paragrafo Stakeholder interni ed esterni).

#### **4.1.3. Il contesto interno in cui opera la Società**

SIAV nasce come una società strumentale degli Enti Pubblici, costituita ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture nel territorio dell'Alta Valle Canonica.

SIAV è stata costituita il 17 luglio 2002 come società a responsabilità limitata (S. r. L.), con un Capitale Sociale pari a € 99.000,00 (novantanovemila euro), conferito dal Comune di Ponte di Legno, Comune di Temù, Unione di Comuni dell'Alta Valle Camonica (Comune di Ponte di Legno, Comune di Temù, Comune di Vione, Comune Vezza d'Oglio, Comune di Incudine, Comune di Monno).

Il 31 gennaio 2003, a fronte di un aumento di capitale connesso al subentro nella compagine sociale di ulteriori Istituzioni (la Provincia di Brescia, la Camera di Commercio di Brescia, la Comunità Montana della Valle Camonica a cui successivamente è subentrato il Consorzio dei Comuni B.I.M. della Valle Camonica), la Società si è trasformata in una società per azioni con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.363.311,00.

Nel 2012 i Comuni di Ponte di legno e Temù hanno costituito la Fondazione dell'Alta Valle Camonica a cui, successivamente, nel 2014 ha aderito anche il Consorzio dei Comuni B.I.M. dell'Alta Valle Camonica.

L'oggetto sociale della Società prevede la promozione dello sviluppo socio-economico della comunità e del territorio dall'Alta Valle Camonica; la realizzazione e la gestione di infrastrutture a fune per il trasporto pubblico locale e di sistemi per la mobilità locale; la valorizzazione, lo sfruttamento e la gestione delle risorse turistico; la realizzazione di infrastrutture funzionali, sussidiarie o complementari allo sviluppo economico dell'area della Alta Valle Camonica e alle strutture sopraindicate con particolare riferimento a parcheggi, impianti di illuminazione e viabilità locale; e, infine, l'assunzione di appalti per l'esecuzione di lavori inerenti la gestione e la manutenzione del comprensorio sciistico dell'Alta Valle Camonica e delle località limitrofe, ivi compreso la pulizia e la gestione di strade,



parcheggi, acquedotti, fognature e qualsiasi altra attività utile o necessaria al funzionamento del comprensorio.

La Società in coerenza con il suo scopo sociale e in attuazione dall'accordo di programma, "Progetto integrato di sviluppo socio-economico del territorio dell'Alta Valle Camonica", siglato con la Regione Lombardia in data 16 febbraio 2002 ha realizzato molte infrastrutture del comprensorio sciistico dell'Alta Valle Camonica. In particolare, ha progettato e realizzato l'ovovia che collega Ponte di Legno – Vigili – Tonale e l'annessa nuova biglietteria. Ha realizzato le nuove piste da sci alpino nei Comuni di Temù, Ponte di Legno e Tonale. Si è occupata, altresì dell'innevamento delle piste e dei bacini dell'Alta Valle Camonica, oltre che della costruzione di un parcheggio nel Comune di Temù.

Attualmente la Società ha affidato in gestione tutti i suoi impianti, compresa la cabinovia che collega Ponte di Legno al Passo del Tonale, e le sue piste alla Società Impianti Turistici S.p. A. (SIT SPA).

#### **4.1.4. Gli stakeholder interni ed esterni e relative aspettative**

Lo studio del contesto interno ed esterno non può prescindere dalla valutazione e analisi degli stakeholder della Società, al fine di valutarne le rispettive aspettative e i connessi rischi (vedi analisi dei rischi cap. 5.1.5.).

La Società ha individuato i propri stakeholder distinguendoli tra interni ed esterni: Soci, Dipendenti, Comunità Locale; PA Locali; ANAC; Fornitori.

Per ciascun stakeholder la Società ha definito le aspettative attese dalla Società nei confronti del soggetto interno o esterno e, allo stesso tempo, le aspettative che gli stessi vantano nei confronti della Società:

<b>PARTI INTERESSATE</b>	<b>ASPETTATIVE SIAV</b>	<b>ASPETTATIVE STAKEHOLDER</b>
<b>Dipendenti</b>	Acquisizione tecniche; Affidabilità; Disponibilità.	Acquisizione professionalità; Rispetto degli accordi contrattuali.
<b>Soci</b>	Disponibilità economica; Competenza di settore.	Consolidamento fatturato e incremento del margine.



PARTI INTERESSATE	ASPETTATIVE SIAV	ASPETTATIVE STAKEHOLDER
<b>Fornitori</b>	Garanzia della qualità del prodotto/servizio;  Innovazione;  Rispetto della tempistica per l'esecuzione dell'attività di consegna.	Solvibilità SIAV;  Rispetto degli accordi contrattuali.
<b>Comunità locale e PA</b>	Comportamento etico Sostegno iniziative	Sviluppo area
<b>ANAC</b>	Semplificazione normativa Linee Guida e supporto	Rispetto norme cogenti

#### **4.1.5. Aree / Processi sensibili alla corruzione, metodologia di analisi del rischio e misure preventive**

Al fine di effettuare l'analisi del rischio, è stato preso in considerazione l'allegato metodologico (allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:

1. Analisi del contesto:
  - 1.1. Analisi del contesto esterno;
  - 1.2. Analisi del contesto interno.
2. Valutazione del rischio:
  - 2.1. Identificazione del rischio;
  - 2.2. Analisi del rischio;
  - 2.3. Ponderazione del rischio.
3. Trattamento del rischio:
  - 3.1. Identificazione delle misure;
  - 3.2. Programmazione delle misure.

#### 1. Analisi del contesto:

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, che fa riferimento alle caratteristiche del territorio o del settore di riferimento e relazioni con gli stakeholder, si rimanda a quanto sopra indicato al relativo capitolo (cap. 5.1.2.).



L'analisi del contesto interno riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Società (cap. 5.1.3.).

Si è dunque proceduto ad effettuare una "mappatura dei processi", individuando ed analizzando i processi organizzativi ed esaminando l'intera attività svolta dalla Società.

Come previsto dall' allegato al PNA, l'attività di rilevazione dei processi deve essere svolta con gradualità, in maniera tale da rendere possibile il passaggio da soluzioni semplificate a soluzioni più evolute.

La mappatura dei processi è riportata in un foglio excel, nel quale sono elencati i processi svolti dalla Società.

Per ogni processo vi è la relativa descrizione e la relativa rappresentazione (soggetto coinvolto e attività con la quale interviene nel processo). Per ogni approfondimento si rimanda all'allegato "mappatura processi" (allegato 1 Mappatura dei Processi \_ foglio 1 Elenco dei Processi SIAV).

I processi individuati fanno riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi ritenuti a rischio. L'immagine seguente illustra l'articolazione dei processi della Società, distinguendoli tra processi primari, di supporto e trasversali.




Fig. 3 – L'interazione dei processi di SIAV S.p.A.



## 2. Valutazione del rischio:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Attraverso le fasi dell'identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio, è stato creato un "Registro degli eventi rischiosi" (allegato 1 Mappatura dei Processi \_ foglio 2 Registro degli eventi rischiosi), il quale consiste in un file excel suddiviso per macro-aree di rischio:

- autorizzazioni e concessioni;
- erogazione dei servizi;
- acquisizione e gestione del personale;
- contratti pubblici – affidamento di lavori, servizi e forniture;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- appalti e contratti;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- relazioni esterne con soggetti pubblici e privati;
- utilizzo di asset e beni di diversa natura aziendali.

Per ciascuna macro-area di rischio, sono indicate:

- le descrizioni dei processi e la rappresentazione (come individuate attraverso la mappatura di cui sopra);
- gli esempi di possibili condotte a rischio;
- gli indicatori di stima del livello di rischio:
  - valutazione del contesto: valore dato dall'analisi dei fattori richiamati dalla norma ISO 37001<sup>3</sup>: a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione; b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera e prevede di operare; c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni

<sup>3</sup> Le Linee Guida ISO 37001, al punto 4.5. "Valutazione del rischio di corruzione", prevedono che:  
"L'organizzazione deve effettuare valutazioni periodiche del rischio di corruzione che devono:

- a) *Identificare i rischi di corruzione che l'organizzazione possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 4.1.  
[ a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione; b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera e prevede di operare; c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione; d) il modello commerciale dell'organizzazione; e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione; f) i soci in affari dell'organizzazione; g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali; h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili].*
- b) *Analizzare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi di corruzione identificati;*
- c) *Valutare l'idoneità e l'efficacia dei controlli esistenti dell'organizzazione per contenere i rischi di corruzione stimati.  
L'organizzazione deve stabilire dei criteri per valutare il proprio livello di rischio di corruzione, che deve tenere in considerazione le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione.  
La valutazione del rischio di corruzione deve essere sottoposta a riesame:*
  - a) *A cadenze regolari in modo da poter valutare accuratamente i cambiamenti e le nuove informazioni in base a tempistiche e frequenze definite dall'organizzazione;*
  - b) *In caso di un cambiamento significativo alla struttura o alle attività dell'organizzazione.  
L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate che dimostrano che la valutazione del rischio di corruzione è stata condotta e utilizzata per progettare o migliorare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione".*



dell'organizzazione; d) il modello commerciale dell'organizzazione; e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione; f) i soci in affari dell'organizzazione; g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali; h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili;

- la frequenza di accadimento dell'area attività a rischio;
  - l'impatto, inteso quale danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di business continuity;
  - la vulnerabilità, che consiste nella mancanza di misure preventive;
  - il livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari esterni del processo;
  - il grado di discrezionalità del decisore interno alla Società;
  - la manifestazione a livello nazionale di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
  - l'opacità del processo decisionale: la presenza o meno di strumenti di trasparenza sostanziale (evidenze).
- il livello di rischio: misurazione del livello di esposizione al rischio alto/medio/basso.

Di seguito si riportano le griglie di valori utilizzati per la valutazione del rischio<sup>4</sup>:

<b>Contesto</b>	La valutazione del contesto in cui opera la Società è stato valutato tenendo conto dei seguenti parametri: dimensione struttura, dispersione geografica, modello commerciale, complessità dei servizi, presenza di soci in affari, interazione con gli Enti Pubblici e obblighi di legge. Tutti i parametri sono stati valutati in una griglia 1-5 dove: 1= livello basso; 2 = medio-basso; 3 = medio; 4 = medio alto; 5=alto. Il parametro rimane costante per tutti i processi a rischio.
-----------------	---

	Valore	Descrizione
<b>Frequenza di accadimento</b>	1	Frequenza occasionale dell'attività
	2	Frequenza sporadica dell'attività
	3	Frequenza media dell'attività
	4	Frequenza periodica dell'attività
	5	Frequenza quotidiana dell'attività
	Valore	Descrizione
<b>Impatto</b>	1	Nessun impatto sull'attività
	2	Basso impatto sull'attività
	3	Medio impatto sull'attività
	4	Alto impatto sull'attività
	5	Grave impatto sull'attività

<sup>4</sup> Il PNA 2019 predilige un approccio valutativo di tipo qualitativo (ovvero supportato da valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi) rispetto ad uno di tipo quantitativo (che presuppone il ricorso a valutazioni statistiche o matematiche), lasciando, tuttavia, la possibilità alle amministrazioni di scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo. In tale contesto si è privilegiato un'analisi basata sul dato numerico (analisi quantitativa con valori numerici) espressione di un presupposto di tipo qualitativo (grado alto, medio o basso), tanto anche al fine di consentirne una sua ripetibilità e/o aggiornamento.





	Valore	Descrizione
<b>Vulnerabilità</b>	1	Attività totalmente regolamentata
	2	Attività altamente regolamentata
	3	Attività mediamente regolamentata
	4	Attività scarsamente regolamentata
	5	Attività non regolamentata

	Valore	Descrizione
<b>Livello di interesse esterno</b>	1	Assenza di interessi per gli stakeholder esterni alla Società
	2	Interessi limitati per gli stakeholder esterni alla Società
	3	Interessi medi per gli stakeholder esterni alla Società
	4	Interessi alti per gli stakeholder esterni alla Società
	5	Interessi essenziali per gli stakeholder esterni alla Società

	Valore	Descrizione
<b>Grado di discrezionalità</b>	1	Processo totalmente vincolato
	2	Basso livello di discrezionalità
	3	Medio livello di discrezionalità
	4	Alto livello di discrezionalità
	5	Processo totalmente discrezionale

	Valore	Descrizione
<b>Eventi corruttivi in passato</b>	1	Nessun evento di corruzione o maladministration in passato
	2	Rari eventi di corruzione o maladministration in passato
	3	Sporadici eventi di corruzione o maladministration in passato
	4	Periodici eventi di corruzione o maladministration in passato
	5	Frequenti eventi di corruzione o maladministration in passato

	Valore	Descrizione
<b>Opacità del processo decisionale</b>	1	Processo totalmente trasparente
	2	Alta presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	3	Media presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	4	Scarsa presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	5	Assenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo

	Valore	Descrizione
<b>Livello di rischio</b>	1,1 - 2,3	Livello di rischio basso
	2,4 - 3,5	Livello di rischio medio
	3,6 - 4,6	Livello di rischio alto

### 3. Trattamento del rischio:

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Il risultato di tale fase è riportato nel file word "Misure di prevenzione" (allegato 2), nel quale sono indicate:

- Le misure di prevenzione generiche, per tutte le macro-aree a rischio mappate, le azioni per l'attuazione delle stesse con le relative tempistiche;



- Le misure di prevenzione specifiche, dove, per ciascuna macro-area, sono indicate le misure di prevenzione specifiche, il loro stato di attuazione e l'eventuale programmazione (ove non attuate).

## 4.2. Sistema dei Controlli

### 4.2.1. Indicazione Linee Guida ANAC

*La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.*

### 4.2.2. Strutture, attività e controlli anticorruzione in S.I.A.V.

S.I.A.V. ha scelto, in linea con le Linee Guida ANAC, di integrare laddove possibile le modalità di prevenzione alla corruzione ex L. 190/12 e D.Lgs. 231/01 in ottica di efficacia e efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione nelle attività aziendali.

Pertanto S.I.A.V. ha scelto di:

- Nominare un proprio RPCT .
- Predisporre misure anticorruzione ex L. 190/12 (di cui al presente documento) strettamente coordinate con le preesistenti misure di prevenzione ai reati ex D.Lgs. 231/01, in particolare:
  - utilizzando per entrambe un sistema di identificazione, analisi e valutazione del rischio,
  - operando attraverso le medesime componenti macro del sistema di controllo aziendale (sistema dei poteri, codici comportamentali, formazione e comunicazione, sistema documentale, sistema sanzionatorio, flussi informativi).
  - operando attraverso gli stessi protocolli di prevenzione generali (separazione delle attività, poteri di firma e poteri autorizzativi, tracciabilità) e, laddove applicabile, gli stessi protocolli di prevenzione specifici.



- Assicurare coordinamento tra RPCT e Organismo di Vigilanza con riferimento alle verifiche sui processi sensibili analoghi.
- Assicurare un'attività di relazione periodica al Consiglio di Amministrazione della Società circa l'attività di vigilanza in materia di anticorruzione.

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società e, in particolare, all'interno delle seguenti procedure che tutto il personale è tenuto a conoscere e rispettare:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico (cui si rimanda per quanto concerne la prevenzione dei reati di corruzione "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti commessi da personale apicale o sottoposto nell'interesse o a vantaggio della società)
- Incassi e pagamenti
- Rimborsi spese
- Interessi amministratori nelle operazioni sociali
- Gestione finanziamenti pubblici.

### **4.3. Codice di Comportamento**

#### **4.3.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.*



#### **4.3.2. Il Codice di Comportamento di S.I.A.V.**

S.I.A.V. ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Codice di Comportamento ispirandosi al Codice comportamentale per i dipendenti pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, al fine di consentire ai Destinatari di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche connesse alla natura della Società e alle attività da essa svolte, diffondendo buone pratiche e valori, e creando allo stesso tempo un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Codice di Comportamento svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione alla corruzione nella Società stabilendo per tutti i suoi destinatari obiettivi fondamentali di salvaguardia della buona reputazione e dell'investimento dei soci e comportamenti adeguati ad evitare situazioni di conflitto di interesse e a prevenire atti di corruzione passiva o attiva.

Il Codice:

- è consegnato ai dipendenti;
- è oggetto di formazione;
- prevede un sistema di segnalazione in caso di rilevazione di illeciti da parte di tutti i destinatari.

#### **4.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/13)**

##### **4.4.1. Indicazione Linee Guida ANAC inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

*Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:*

*- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*

*- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";*



- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 11, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo diretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento”.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

#### **4.4.2. Indicazione Linee Guida ANAC Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;



- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### **4.4.3. Regole e misure in S.I.A.V.**

L'art. 2. Comma 1, del D.Lgs. 39/2013 per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle regole in tema d'inconferibilità ed incompatibilità ne dispone l'applicazione anche per gli incarichi



conferiti “negli enti di diritto privato in controllo pubblico” in cui vengono ricondotte, sempre dallo stesso D.Lgs. 39/2013, “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c”. La definizione si allinea e coincide con quella usata, ai fini dell’applicabilità delle regole in tema di trasparenza, dall’art. 11, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

Ciò premesso, S.I.A.V. attua le seguenti misure preventive:

- negli atti di attribuzione degli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico e le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico e delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;
- il RPCT effettua un’attività di vigilanza pianificata e anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
- Le verifiche sui soggetti nominati dalle PA controllanti sono effettuate dalle medesime PA.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella “Matrice di Analisi dei rischi di corruzione”.

#### **4.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. “Pantouflage”)**

##### **4.5.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che:*

*a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.*





#### **4.5.2. Regole e misure in S.I.A.V.**

La Società nello svolgimento dei processi di selezione del personale adotta i requisiti suggeriti dall'ANAC:

- evitare, ove possibile, l'assunzione di ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa;
- la Società svolge una specifica attività di vigilanza in merito, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex Legge 190/12 e integra le misure preventive presenti nella "Matrice di Analisi dei rischi di corruzione".

#### **4.6. Formazione**

##### **4.6.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.*

##### **4.6.2. Formazione in S.I.A.V.**

La Società ha definito i seguenti canali di comunicazione e formazione sulle tematiche di prevenzione della corruzione:

- pubblicazione sul sito internet della Società del Codice etico, del Codice di Comportamento, del Modello 231 e delle Misure integrative alla corruzione ex L. 190/12 a disposizione di clienti, fornitori, altri interlocutori della Società;
- consegna dei Codici ai dipendenti all'atto dell'assunzione o in fase successiva in caso di aggiornamento;
- comunicazioni specifiche sul tema.



Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex Legge 190/12 e integra le misure preventive presenti nella “Matrice di Analisi dei rischi di corruzione”.

#### **4.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti**

##### **4.7.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.*

##### **4.7.2. Il sistema di segnalazione degli illeciti in S.I.A.V.**

L'ANAC, nel 2019, ha messo in consultazione apposite Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), applicabili anche alle società in controllo pubblico. La Società ritiene importante ai fini della prevenzione della corruzione, e in particolare di quella passiva, disporre di un sistema che consenta la segnalazione degli illeciti e la successiva gestione. Pertanto è stato stabilito che sul sito internet della Società è indicata l'email del RPCT, alla quale i dipendenti, i collaboratori esterni ed i terzi esterni possono inviare segnalazioni anche anonime con riferimento a anomalie rispetto a quanto previsto dalle misure anticorruzione.

L'email è letta solo dal RPCT che ne garantisce la necessaria riservatezza.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella “Matrice di Analisi dei rischi di corruzione”.

#### **4.8. Rotazione o misure alternative**

##### **4.8.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e*



*da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

In materia, sono state altresì prese in considerazione l'allegato 2 al PNA 2019 "La rotazione ordinaria del personale".

#### **4.8.2. Misure alternative in S.I.A.V.**

Nella Società non è attuato il sistema della rotazione. È invece attuata un'altra misura efficace come anche suggerita dalle Linee Guida ANAC, ossia la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") qui attuata attraverso la compresenza di più posizioni interne o in service alla Società nei processi sensibili della Società.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex Legge 190/12 e integra le misure preventive presenti nella "Matrice di Analisi dei rischi di corruzione".

#### **4.8.3. Rotazione straordinaria**

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale – Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. 1-quater d.lgs. 165 del 2001.



La Società si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa.

## **4.9. Monitoraggio**

### **4.9.1. Indicazione Linee Guida ANAC**

*Attività di monitoraggio e Reporting. Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.A.C. si riserva di definire.*

### **4.9.2. Il monitoraggio in S.I.A.V.**

Per quanto concerne le attività di monitoraggio, al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della Società una Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione.

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti, sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza, i cui riferimenti sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "società trasparente".



## **5. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Tutto il personale della Società o ad essa legato da vincolo contrattuale è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

La Società si è dotata di un Sistema Disciplinare per il Modello 231, relativo anche a comportamenti difformi relativi alle misure integrative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/12 di cui al presente documento. Le violazioni delle misure di prevenzione previste rientrano dunque tra le condotte sanzionabili dal Sistema Disciplinare, al quale si rimanda per i dettagli.

Si ritiene opportuno qui sottolineare che solo il RPCT ha la responsabilità di segnalare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

\*\_\*\_\*

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" richiama quanto segue: "A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

## **6. TRASPARENZA**

La Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.



In particolare, la Società è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- alla realizzazione ed aggiornamento della sezione “Società trasparente” nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico come riformato dal D.Lgs. 97/2016).

### **6.1.1. Ruoli e responsabilità**

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

Si precisa che, i documenti e le informazioni da pubblicare sul sito web saranno sottoposti anche al preventivo esame del Presidente/Amministratore Delegato, ferma restando la responsabilità dei singoli referenti circa il contenuto del documento da pubblicare.

S.I.A.V., per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti, come sotto riportati.

Il RPCT svolge il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.



### **6.1.2. La trasparenza in S.I.A.V. - Società trasparente**

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente” dove vengono pubblicati i dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche.

Per i contenuti da pubblicare si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Per i contenuti da pubblicare si fa altresì riferimento alla tabella allegata all’Aggiornamento delle Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (ANAC- Bozze di linee guida per la consultazione), compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte da S.I.A.V.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Il sito internet è strutturato secondo il seguente menù di navigazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti





indicando i casi di eventuale non applicabilità per mancanza di atti/dati nell'anno.

Menù Società Trasparente	Responsabile caricamento dati, informazioni, documenti	Se non applicabile / in mancanza di dati nell'anno: dicitura da riportare
Disposizioni generali	Amministrazione	
Organizzazione	Amministrazione	
Consulenti e collaboratori	Amministrazione	<i>Nell'anno XX non sono stati conferiti incarichi professionali</i>
Personale	Amministrazione	<i>Nell'anno XX la Società non ha assunto personale</i>
Performance	Amministrazione	<i>Nell'anno XX la Società non ha distribuito premi al personale</i>
Enti controllati	Amministrazione	
Bandi di gara e contratti	Amministrazione	<i>Nell'anno XX non sono stati adottati bandi di concorso o di gara</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Amministrazione	<i>Nell'anno XX la Società non ha concesso liberalità né altri vantaggi economici a soggetti sia pubblici che privati superiori a 1000€</i>
Bilanci	Amministrazione	
Beni immobili e gestione del patrimonio	Amministrazione	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Amministrazione	
Servizi erogati	Amministrazione	
Pagamenti	Amministrazione (tesoreria)	
Altri contenuti	Amministrazione	



### **6.1.3. Accesso civico a dati e documenti**

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Il RPCT delega i referenti individuati a rispondere alle incombenze di accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, riservando a sé stesso l'onere della verifica. Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Entro trenta giorni, la Società procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs 33/2013, il RPCT:

- segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- segnala gli inadempimenti al vertice politico della Società ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

L'art. 5 come riformato dal D.Lgs. 97/2016 prevede che, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ("accesso generalizzato"), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione.



La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico (ove presente);
- ad altro ufficio, indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – “Altri contenuti – Accesso civico” del sito istituzionale.

La Società se individua soggetti controinteressati alla richiesta di accesso generalizzato, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'accesso civico in S.I.A.V. è esercitabile attraverso i recapiti pubblicati sul sito istituzionale della Società.

È altresì previsto un registro degli accessi.

### **Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale "accesso generalizzato" (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

#### **6.1.4. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza**

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente<sup>5</sup> costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

## **7. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI**

---

<sup>5</sup> Artt. 46 e 46 D.Lgs. 33/2013.



Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito.

In generale il RPCT informa il C.d.A. e gli organi di controllo della società in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

Il RPCT definisce, in accordo con OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

I flussi relativi ai processi e alle misure già presenti nel Modello 231 a disposizione dell'Organismo di Vigilanza vengono quindi estesi anche all'RPCT.

Il RPCT può definire ulteriori flussi informativi con riferimento ai processi sensibili ulteriori non previsti dal Modello 231.

Ponte di Legno, gennaio 2022